



I quaranta anni del Codice Civile peruviano. Tra l'influenza italiana e la ricerca della propria identità



Leysser León

Prof. ord. dell'Università Pontificia Cattolica del Perù

1. Dai loro primi giorni alle facoltà di Giurisprudenza gli studenti peruviani sviluppano familiarità notevole ed immediata con la dottrina civilistica italiana. Da quando i docenti, formati in Italia o meno, insegnano loro la teoria delle situazioni e rapporti giuridici, con il prezioso supporto, per esempio, del manuale pisano di Natoli, Bigliazzi-Geri, Busnelli e Breccia, tradotto in lingua castigliana in Sudamerica¹, la vita universitaria, per quanto riguarda alle lezioni di diritto civile, ha come caratteristica la frequentazione continua dei testi di autori italiani che hanno illustrato le origini, il senso e le funzioni degli istituti regolamentati nel Codice civile del 1942, da Messineo a Santoro-Passarelli, da Barbero a Trabucchi, tutti ben conosciuti da queste parti, grazie al lavoro dei traduttori che hanno fatto conoscere le loro opere ai lettori di Spagna ed America Latina², in una stagione aulica di scambio culturale, cronologicamente datata tra il 1950-1970, ma che

¹ BIGLIAZZI-GERI, BRECCIA, BUSNELLI e NATOLI, *Derecho civil*, trad. Hinestrosa, due tomi, Bogotá, 1992. Si tratta della traduzione, sotto l'auspicio dell'Università Externado di Colombia, dei due volumi del tomo primo del manuale *Diritto civile*, pubblicati a Torino nel 1987. L'Università Externado è un centro di primissimo piano per la diffusione della dottrina giuridica italiana in lingua castigliana. Si veda, tra le pubblicazioni più recenti: PIRAINO, *El cumplimiento de las obligaciones*, trad. Colmenares Mantilla, Bogotá, 2020, ed il volume colettaneo, a cura di RUEDA e PEREIRA, *La idea de solidaridad en el derecho*, Bogotá, 2023, che include contributi di spicco di F. BENATTI, *Las caras de la solidaridad en la responsabilidad civil*, 483 s., e GRONDONA, *La solidaridad político-económica frente al contrato en el contexto de la emergencia sanitaria y el papel de la autorresponsabilidad individual. Premisas para un debate*, 673 s.

² Per il dettaglio sulle traduzioni in lingua castigliana di opere civilistiche italiane fatte in quel periodo, sia consentito il rinvio a LEÓN HILARIO, *La ricezione nel diritto peruviano delle regole del codice civile italiano sul contratto in genere*, in LANNI e SIRENA (cur.), *Il modello giuridico-scientifico e legislativo-italiano fuori dall'Europa*, atti del II Congresso Nazionale della SIRD, Napoli, 2013, 253 s.

permanentemente rifiorisce, avvicinando, fino ad oggi, ai professori peruviani ed ai loro allievi alla letteratura giuridica, classica e recente, *made in Italy*³.

Senonché, nel caso del Perù, questa grande influenza della civilistica italiana si è rispecchiata anche nel disegno del Codice civile (CCP), in vigore da novembre del 1984. Da una prospettiva globale, si tratta sicuramente della codificazione civile che ha recepito nel modo più ampio le norme del testo omologo italiano⁴. Il suo quarantesimo anniversario costituisce, dunque, una occasione speciale per proporre alcune riflessioni storiche e comparatistiche in merito.

2. A partire da quando, innanzitutto, si può affermare che ci sia stata un'influenza reale del diritto civile italiano nell'esperienza peruviana, che sia visibile non solo tra gli scienziati, ma anche nella giurisprudenza e nella pratica forense?

All'inizio del ventesimo secolo, la conoscenza delle opere civilistiche italiane era abbastanza limitata, e dipendente del lavoro di diffusione assunto dagli editori spagnoli. Le biblioteche universitarie e quelle degli avvocati più importanti, principalmente a Lima, lucevano i molti tomi, bellamente inquadernati, del *Derecho civil teórico y práctico* di Francesco Ricci; quelli delle *Cuestiones prácticas de derecho civil moderno* di Carlo Francesco Gabba; quello degli *Estudios acerca de la evolución del derecho privado* di Pietro Cogliolo; quelli della *Teoría de las obligaciones en el derecho moderno* di Giorgio Giorgi; oppure quelli della *Culpa Contractual* e *Culpa Extracontractual* di Giampietro Chironi⁵.

Ma si poteva parlare di una reale influenza della civilistica italiana nel diritto peruviano in quella epoca? Certo di no⁶. L'accesso a quelle fonti era difficile, e di conseguenza

³ Nella collana *Magisterium Iuris*, della casa editrice Zela, di Puno, Perù, diretta dall'autore di queste pagine e dall'amico e collega Mauro Grondona, dell'Università di Genova, sono apparse, di recente, le traduzioni della quarta edizione di *La tutela civile dei diritti* (2003), di Adolfo Di Majo, e del volume *La genesi della sentenza* (2017), di Pietro Rescigno e Salvatore Patti. Nei prossimi mesi saranno pubblicate le traduzioni di *Capitalismo e diritto civile* (2015), di Cesare Salvi, e della terza edizione del manuale *Introduction to Private Law* (2021), di Pietro Sirena.

⁴ Anche in Bolivia e Venezuela è visibile l'influenza del Codice civile italiano, diversamente di quanto è successo in Paesi come il Cile e la Colombia, dove resta in vigore il Codice di Andrés Bello del 1855, di stampo francesizzante, mentre che nel Brasile e l'Argentina reggono dei testi più recenti, promulgati nel secolo odierno (nel 2003 e nel 2015), che sono frutti di influenze culturali molto più diffuse. Per una panoramica generale della codificazione civile nel continente americano, v. GUZMÁN BRITO, *La codificación civil en Iberoamérica: siglos XIX-XXI*, 2ª ed., Lima, 2017.

⁵ Dicasi lo stesso dei libri *La génesis y la evolución del derecho civil* di Giuseppe D'Aguanno, e *La nueva fase del derecho civil: en sus relaciones económicas y sociales* di Enrico Cimbali. Tutte le traduzioni qui ricordate (testo e nota) si sono pubblicate a Madrid, e risalgono agli ultimi anni del secolo XIX ed i primi anni del secolo XX. Per una trattazione esauriente dell'influenza della dottrina civilistica italiana in Spagna in quel periodo, v. PETIT CALVO, "Qualcosa che somiglia l'ammirazione" – *Ecos de la civilística italiana en España*, in *Anuario de Derecho Civil*, LVII, 2004, 1429 s.

⁶ Influenti erano, invece, le opere di filosofia del diritto, come quelle di MIRAGLIA, *Filosofía del derecho*, due tomi, Madrid, 1900; e BRUGI, *Filosofía del derecho*, trad. P. Herrera de Huerta, Messico, 1903; e, con grande e lungo successo, DEL VECCHIO, *Los supuestos filosóficos de la noción de derecho*,

escludente. Anzi, eccetto gli studi di Chironi, che dimostrano chiaramente la ricezione del metodo sistematico tedesco, e l'abbandono della pura esegesi, che distingueva, per contro, le opere di Ricci e Giorgi, questi trattati, scritti quando in Italia vigeva il Codice civile del 1865, erano consultati come guide alternative a quelle francesi, utili allora per decifrare la portata delle regole del primo Codice civile peruviano, del 1852, in grande misura legato ai precetti del *Code Napoléon*.

Successivamente, però, sono arrivate in Sudamerica delle opere civilistiche, sempre tramite le traduzioni condotte in Spagna, nelle quali era chiaro quel giro di boa metodologico, come il manuale istituzionale di diritto civile di Roberto De Ruggiero⁷.

Nella biblioteca della prestigiosissima Università di San Marcos di Lima, era possibile, per altro, consultare, dai loro primi numeri, la *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni* e la vecchia *Rivista di diritto civile* milanese. Fece tesoro di queste fonti, di sicuro, José León Barandiarán (1899-1987), unanimemente riconosciuto come il più grande giurista peruviano del secolo scorso⁸.

Nel 1936, dopo quattordici anni di lavoro, era entrato in vigore il secondo Codice civile peruviano. Anche se perfezionatosi in Germania, León Barandiarán, autore del commentario più autorevole di quel testo, dimostrò sempre grande conoscenza delle fonti italiane, in lingua originale o tradotte, ma non più soltanto in Spagna⁹. Anche i Paesi latinoamericani diventeranno, a sua volta, centri di diffusione per la civilistica italiana, a partire dalla edizione messicana, nel 1938, della *Doctrina general del derecho civil* di Nicola Coviello¹⁰.

trad. Castaño, Madrid, 1908. Per quanto riguarda questa materia, è da notare che la prima traduzione di un'opera giuridica italiana fatta in Perù, è stata quella del trattato di Icilio VANNI, *Filosofía del derecho*, trad. de Lavalle e Cáceres Olazo, Lima, 1923, che ha servito, per anni, come testo di studio nell'Università di San Marcos.

⁷ DE RUGGIERO, *Instituciones de derecho civil*, trad. Serrano Suñer e Santa-Cruz Teijeiro, due tomi, Madrid, 1929-1931.

⁸ TRAZEGNIES GRANDA, *Recordando al maestro. Memoria del doctor José León Barandiarán*, in *Thémis- Revista de Derecho*, LXX, 2016, 19 s.

⁹ In Spagna avranno grande successo, ancora sotto il vigore della codificazione civile italiana del 1865, le opere di FERRARA SR., *La simulación de los negocios jurídicos (actos y contratos)*, trad. Atard e de la Puente, Madrid, 1926; e ID., *Teoría de las personas jurídicas*, trad. Ovejero y Maury, Madrid, 1929.

¹⁰ Si tratta della traduzione, a cura di de J. Tena, della terza (e definitiva) edizione di COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano: Parte generale*, Milano, 1924. Nel Messico, già durante la vigenza del Codice civile italiano vigente, si sono pubblicate le traduzioni di altri due manuali istituzionali diventati famosi: quello di PUGLIATTI, *Introducción al estudio del derecho civil*, trad. Vasquez del Mercado, Messico, 1943; e quello di CANDIAN, *Instituciones de derecho privado*, trad. De Caballero, Messico, 1961.

Gli ultimi anni della decade 1930-1940 saranno, quindi, molto diversi. L'influenza italiana diventa, progressivamente, più percettibile.

Da un punto di vista storico, penso che siano da distinguere fino a quattro periodi di sviluppo:

Nel primo periodo c'è una figura solitaria, quella di José Dammert Bellido (1917-2008). Egli fu il primo giurista peruviano formatosi compiutamente in Italia, al Collegio Ghislieri di Pavia, niente di meno, tra il 1934 ed il 1938, in un'epoca nella quale quel famoso Ateneo annoverava tra i suoi docenti a maestri indiscussi della civilistica, come Calogero Gangi, Aurelio Candian, Giovanni Battista Funaioli e Giuseppe Stolfi.

In seguito, Dammert Bellido si è traslocato a Roma, allo scopo di perfezionarsi in diritto romano, alla Sapienza. Rientrato in patria, iniziò un lungo e proficuo rapporto come insegnante di questa materia, con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica, coetaneamente alla presa degli abiti sacerdotali. Quel rapporto si è interrotto, appunto, solo dai suoi operosi lavori come vescovo della città di Cajamarca, a partire dal 1962. Gli è stato conferito il titolo di professore emerito nel 1997. Un'aula magna del campus porta il suo nome.

Nel secondo periodo, il protagonista è stato Augusto Ferrero Costa (1944-2023), che, nel 1970, ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, dove ha avuto come docenti a Salvatore Satta e Gian Antonio Micheli. Egli fu un professore universitario ed avvocato di grande prestigio, molto interessato nei rapporti tra il diritto, la storia e le arti, specialmente, la musica. Ha tenuto per molti anni gli insegnamenti di diritto delle successioni, nell'Università di San Marcos, essendo stato autore di un manuale molto ben apprezzato, la cui ottava edizione è stata presentata a Roma, da Pietro Rescigno e Marco Ieva presso l'Accademia dei Lincei, nel 2014.

Nel terzo periodo si stabilirono per la prima volta reti accademiche italo-peruviane nell'ambito degli studi universitari di Giurisprudenza, grazie ai lavori dei professori Carlos Fernández Sessarego e Marcial Rubio Correa, che coincidentemente hanno unito le loro forze con un pregevole artefice di questi legami: il romanista Sandro Schipani¹¹. Con il loro sostegno, nel quindicennio 1975-1990, giuristi come Pietro Rescigno, Francesco Galgano, Marco Comporti, Pietro Perlingieri, Francesco Busnelli e Pierangelo Catalano, tra gli altri, vennero in Perù per condividere le loro conoscenze in seminari e convegni. Segnatamente, tre convegni latinoamericani di diritto romano hanno avuto come sede Lima, presso la Università Pontificia Cattolica del Perù, sotto il coordinamento, nelle due ultime occasioni (1995 e 2011), di una romanista ed internazionalista peruviana, perfezionatasi a Roma sotto la guida di Schipani: Elvira Méndez Chang.

¹¹ L'egregio studioso riassume autobiograficamente i suoi rapporti con i docenti peruviani, iniziati nel 1977, in SCHIPANI, *Sistema y principios: Código y armonización del derecho*, in ID., *El sistema jurídico romanístico y los códigos modernos*, Lima, 2015, 9 s. Si tratta della *lectio* dell'autore in occasione del conferimento della *laurea honoris causa* nell'Università Pontificia Cattolica del Perù, il 26 novembre 2013.

Fino a questo momento, però, non si può parlare ancora di un'influenza italiana in senso forte. Questa avverrà soltanto nel quarto periodo, che si estende fino ad oggi, quando le opere degli autori italiani diventano molto più accessibili alla comunità giuridica peruviana. E questo accadde in due modi: sia attraverso la consultazione delle vecchie e nuove traduzioni, sia mediante l'insegnamento affidato ad una rinnovata generazione di docenti che si è perfezionata nelle università italiane, e della quale formano parte, tra gli altri, Juan Espinoza Espinoza, Carlos Ramos Núñez, Elvira Méndez Chang, Gorki Gonzales Mantilla, Rómulo Morales Hervias, Juan Pulgar Vidal, Giovanni Priori Posada, Ramiro Portocarrero Lanatta. a. Parallelamente, grazie a Ramos Núñez, si è creato un legame con la Scuola fiorentina di storia del diritto, di Paolo Grossi. Gonzales Mantilla ha fatto altrettanto con la Scuola pisana di diritto costituzionale, di Alessandro Pizzorusso.

Un aspetto da evidenziare, in questo ultimo periodo, è quello dell'utilizzo, per scopi didattici, di dispense con bibliografia italiana tradotta dagli stessi docenti e dai loro assistenti, molte volte con dei materiali provenienti dalle loro biblioteche personali. Per questa via singolare, promossa, principalmente, da Gastón Fernández Cruz e Hugo Forno Flórez, sono diventati noti per gli studenti i contributi fondazionali di giuristi che restavano inediti nella nostra lingua, come Giuseppe Osti¹², Rosario Nicolò¹³ e Luigi Mengoni¹⁴.

La generazione seguente, favorita dall'internazionalizzazione degli insegnamenti e dalle nuove tecnologie, si occuperà di ampliare, come mai prima, l'elenco delle fonti di riferimento, aggiungendo gli illustri nomi di Mario Allara, Angelo Falzea¹⁵, Natalino Irti¹⁶, Vincenzo Scalisi¹⁷. Oggi sarebbe difficile che una ricerca scientifica condotta in Perù sul rapporto obbligatorio, per esempio, si possa considerare esauriente e ben riuscita se si prescinde della consultazione delle opere di Emilio Betti¹⁸, Michele Giorgianni¹⁹, Luigi

¹² OSTI, *Desvíos doctrinales en materia de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones*, in LEÓN HILARIO (cur. e trad.), *Derecho de las relaciones obligatorias: Lecturas seleccionadas y traducidas para uso de los estudiantes universitarios*, Lima, 2007, 384 s.

¹³ NICOLÒ, *Las situaciones jurídicas subjetivas*, trad. Zamudio Espinal e Morales Hervias, in *Advocatus*, XII, 2008, 103 s.

¹⁴ MENGONI, *El objeto de la obligación*, trad. León Hilario, in *Proceso & Justicia – Revista de Derecho Procesal*, III, 2002, 111 s.

¹⁵ FALZEA, *El principio jurídico de la apariencia*, trad. León Hilario, in *Derecho PUCP*, LIX, 2006, 177 s.

¹⁶ IRTI, *Introducción al estudio del derecho privado*, cur. e trad. di León Hilario e Morales Hervias, Lima, 2003.

¹⁷ SCALISI, *Invalidez e ineficacia: modalidades axiológicas de la negociabilidad*, trad. Zamudio Espinal e Morales Hervias, in *Revista Jurídica del Perú*, LVI, 2006, 33 s.

¹⁸ BETTI, *Teoría general de las obligaciones*, trad. de los Mozos, due tomi, Madrid, 1969. Il nome di Betti continua ad essere, sicuramente, il più citato nella bibliografia civilistica peruviana ed anche nelle pronuncie giudiziarie. Si veda, in merito: LEÓN HILARIO, *Betti, l'ermeneutica e l'America Latina*, in BANFI, BRUTTI e STOLFI (cur.), *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, Roma, 2020, 315 s. In Perù, diversamente di quanto accadde in Italia, le note a piè di pagina con delle citazioni dottrinali, nel testo delle sentenze, non sono vietate.

¹⁹ GIORGIANNI, *La obligación (La parte general de las obligaciones)*, trad. e cur. di Verdera y Tuells,

Mengoni, Cesare M. Bianca²⁰, Adolfo Di Majo, Francesco Benatti²¹, Carlo Castronovo, Umberto Breccia, Giovanni D'Amico, Fabrizio Piraino. Grande, d'altronde, è stato l'interesse succitato dalla recente pubblicazione dei due volumi dedicati a questa materia, a volte complessa, che formano parte del *Trattato del diritto privato* egregiamente diretto da Salvatore Mazzamuto.

Se il tema fosse invece la risoluzione contrattuale, che il CCP regola in piena coincidenza con il modello del Codice civile italiano, si può dire lo stesso con riguardo al valore della monografia classica di Giuseppe Auletta, o alle trattazioni generali di Renato Scognamiglio²², Giuseppe Mirabelli, Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova²³, Vincenzo Roppo²⁴. Sull'interpretazione del contratto, il passo del tempo non ha menomato il pregio delle monografie di Betti²⁵, Cesare Grasseti e Giorgio Oppò, che prefigurano i contributi ulteriori di Lina Bigliazzi-Geri, Aurelio Gentili, Claudio Scognamiglio.

Sempre nel campo delle fonti delle obbligazioni, un caso clamoroso di fatalità, per così dire, della adesione del testo del CCP alla regolamentazione del Codice civile italiano si verifica nella disciplina dell'arricchimento ingiustificato, relativamente alla consacrazione legislativa della sussidiarietà della correlativa azione. In Perù, soltanto in tempi recenti, si è messa in discussione questa scelta, che rallenta lo sviluppo della tutela restitutoria; un freno che è specialmente visibile quando l'esperienza locale è contrastata con quella dei Paesi anglosassoni. Nella ricerca di argomenti persuasivi, efficaci per sostenere le critiche²⁶, sono di grande aiuto gli studi di Pietro Trimarchi, Lelio Barbiera, Enrico Moscati, Paolo Gallo, Donato Carusi, Andrea Nicolussi, Pietro Sirena, Antonio Albanese. Le riflessioni di questi autori hanno fornito le basi, appunto, per la recente rilettura della sussidiarietà da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una lungamente attesa²⁷ sentenza emessa quasi alla fine dello scorso anno, la quale, come dato curioso, è stata annotata anche in Perù²⁸, in pagine apparse in coincidenza con i primi commenti elaborati dai civilisti italiani²⁹.

Barcelona, 1958; Id., *La "parte general" de las obligaciones a 50 años de la entrada en vigor del Código Civil italiano*, trad. Zela Villegas, in *Advocatus*, IX, 2003, 175 s.

²⁰ BIANCA, *El interés*, trad. Fernández Cruz, in *Ius et Veritas*, IX, 1994, 111 s.

²¹ BENATTI (Fco.), *Observaciones en torno a los "deberes de protección"*, trad. Saavedra Velazco, in MORENO MORE (cur.), *Estudios sobre la responsabilidad civil*, Lima, 2015, 349 s.

²² R. SCOGNAMIGLIO, *Teoría general del contrato*, trad. Hinestrosa, Bogotá, 1961.

²³ SACCO e DE NOVA, *El contrato*, trad. Moreno More, due tomi, Lima, 2021.

²⁴ ROPPO, *El contrato*, trad. a cura di Ariano Deho, Lima, 2021.

²⁵ BETTI, *Interpretación de la ley y de los actos jurídicos*, trad. de los Mozos, Madrid, 1971.

²⁶ LEÓN HILARIO, *Comentario sub art. 1955 CC*, in ESPINOZA ESPINOZA (dir.), *Nuevo Comentario del Código Civil peruano*, XII, Lima, 2023, 430 s.

²⁷ C. SCOGNAMIGLIO, *La sussidiarietà dell'azione di arricchimento ingiustificato: attendendo le Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 742 s.

²⁸ LEÓN HILARIO, *Te di el problema: ¿te doy la solución? La Corte di Cassazione italiana se pronuncia sobre la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento injustificado*, in *Actualidad Civil*, 114, 2023, 145 s.

²⁹ DE LUCA, *Sulla natura sussidiaria dell'azione di ingiustificato arricchimento*, ne *I Contratti*, 2024, 38 s.

Last but not least, in tema di responsabilità civile, la preminenza della dottrina italiana è palese. Per molti anni, la fonte bibliografica di riferimento è stata il trattato di Adriano De Cupis, *Il danno*, la cui seconda edizione è stata tradotta in Spagna³⁰. Nel 1988, Fernando de Trazegnies Granda, nel suo commento alle norme del nuovo CCP sulla responsabilità extracontrattuale³¹, introduce ai lettori peruviani nelle teorie, alla sua epoca rivoluzionarie, di Pietro Trimarchi e Stefano Rodotà. Poi si sono diffusi gli studi, tra gli altri, di Giovanna Visintini, Guido Alpa³², Mario Barcellona, Francesco Busnelli³³, Luigi Corsaro³⁴, Carlo Castronovo³⁵, Cesare Salvi, Massimo Franzoni, Pier Giuseppe Monateri³⁶, Giulio Ponzanelli³⁷.

Tra i tanti problemi posti dalla disciplina della responsabilità civile, va ricordato che nel CCP è stata inserita l'espressione "danno alla persona"³⁸, presa in prestito dalla dottrina e pratica giudiziaria italiane degli anni '70.

Fino ad oggi, però, questa voce non è stata impiegata, né dagli autori né dai giudici, nella sua esatta portata, e cioè come nozione tecnica centrale per la tutela della integrità fisica attraverso il risarcimento. I giudici peruviani preferiscono abbandonarsi a letture quasi filosofiche di quel concetto, e tendono a concedere il rimedio presentandolo come un "danno al progetto di vita", di contorni incerti, che di solito serve unicamente per nascondere delle disparità di trattamento, clamorosamente lesive dell'ordine costituzionale, nella applicazio-

³⁰ DE CUPIS, *El daño. Teoría general de la responsabilidad civil*, trad. della 2ª ed. italiana a cura di Martínez Sarrión, Barcellona, 1975. L'antico maestro è stato intervistato dall'autore di queste pagine, nel mese di maggio del 2000. Si veda la nostra *Presentación* a DE CUPIS, *Recuerdo de juristas*, trad. L. León Hilario, in *Proceso & Justicia – Revista de Derecho Procesal*, I, 2001, 84 s.

³¹ TRAZEGNIES GRANDA, *La responsabilidad extracontractual*, due tomi, Lima, 1988.

³² ALPA, *Responsabilidad civil: lineamientos y cuestiones*, trad. Espinoza Espinoza, Lima, 2001; ID., *Nuevo tratado de la responsabilidad civil*, trad. León Hilario, Lima, 2006; ID., *La responsabilidad civil*, trad. Moreno More, due tomi, Lima, 2016.

³³ BUSNELLI, *La parábola de la responsabilidad civil*, trad. León Hilario, in *Ius et Veritas*, XXIV, 2002, 12 s.

³⁴ CORSARO, *Nemimen laedere y derecho a la integridad*, trad. León Hilario, in *Proceso & Justicia – Revista de Derecho Procesal*, III, 2002, 146 s.

³⁵ CASTRONOVO, *Il Codice civile italiano: Significato storico e ideale*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1167 s. Si tratta della *lectio* tenuta dall'autore nella Università Pontificia Cattolica del Perù, il 28 maggio 2019, in occasione del conferimento della laurea *honoris causa*.

³⁶ MONATERI, *Hipótesis sobre la responsabilidad civil de nuestro tiempo*, trad. León Hilario, in ALPA et al. *Estudios sobre la responsabilidad civil*, Lima, 2001, 99 s.

³⁷ FRANZONI e PONZANELLI, *Exposición de temas de derecho civil: los deberes de protección y el daño existencial*, trad. Feijóo, in *Ius et Veritas*, XLVII, 2013, 344 s. Gli autori riassumono in queste pagine le loro relazioni esposte nel V Congresso de Derecho Civil Patrimonial, coordinato da G. Fernández Cruz, ed organizzato dall'Università Pontificia Cattolica del Perù.

³⁸ Ad opera di Carlos Fernández Sessarego, quando le ultime bozze del CCP eran praticamente pronte, secondo quanto da lui narrato in FERNÁNDEZ SESSAREGO, *El daño al proyecto de vida*, in *Derecho PUCP*, L, 1996, 63-64.

ne delle regole giuridiche, e la cui valutazione pecuniaria dipende interamente delle vedute altamente soggettive dei magistrati³⁹.

3. Il rapporto della comunità giuridica peruviana con la civilistica italiana trova un'altra manifestazione sul piano dell'esperienza personale, con la realizzazione periodica di incontri internazionali di studi ed il perfezionamento dei laureati nelle università italiane.

Importantissimo, in questo senso, fu il convegno intitolato *Presencia jurídica italiana en el Perú*, promosso da padre Luis Cordero, allora preside della Facoltà di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell'Università di Lima, nel mese di novembre del 1992. Per questo incontro sono venuti in Perù, due giovani professori dell'Ateneo bolognese: Michele Sesta e Massimo Franzoni⁴⁰.

Grazie ai contatti appena creati, Gastón Fernández Cruz poté realizzare un tirocinio di studi all'Università di Bologna, come ospite di Francesco Galgano. Rientrato a Lima, Egli diede inizio ad una ormai lunga tradizione di convegni italo-peruviani, presso l'Università Pontificia Cattolica del Perù⁴¹, ai quali hanno partecipato come relatori, nel corso degli anni, tra gli altri, Pietro Rescigno, Piero Schlesinger, Massimo Bianca, Stefano Rodotà, Vincenzo Roppo, Carlo Castronovo, Roberto Pardolesi, Enrico Moscati, Salvatore Mazzamuto, Franco Anelli, Carlo Granelli, Salvatore Patti, Luciana Cabella-Pisu, Enrico Gabrielli, Giovanni D'Amico, Ugo Mattei, Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Giulio Ponzanelli, Andrea Nicolussi, Antonio Albanese, Gianluca Sicchiero, Marcello Maggiolo, Mauro Paladini, Pietro Sirena, Mauro Grondona, Mirzia Bianca, Fabrizio Piraino, Francesca Benatti. Insieme a Mauro Grondona, Fabrizio Piraino e Francesca Benatti hanno tenuto anche dei corsi, come *visiting professors*, presso la Facoltà di Giurisprudenza, ed il Master in Diritto Civile. L'integrazione con l'Accademia italiana si può considerare consolidata a partire di questo momento.

Coetaneamente al soggiorno di Fernández Cruz a Bologna, un altro studioso peruviano, allievo di Fernández Sessarego, frequentava l'Università di Genova e la Scuola di Specializzazione di Camerino: Juan Espinoza Espinoza. A lui va riconosciuto l'aver tracciato un percorso che hanno seguito dopo, Olenka Woolcott Oyague e Jaliya Retamozo Escobar, che ebbe come fermata finale gli studi di perfezionamento presso la Scuola S. Anna di Pisa⁴², allora egregiamente diretta da Francesco Busnelli.

³⁹ Sia consentito il rinvio, per una panoramica critica della giurisprudenza peruviana in merito, a LEÓN HILARIO, *Estertores jurisprudenciales peruanos del daño al proyecto de vida*, in *Actualidad Civil*, CXIV, 2023, 63 s.

⁴⁰ Le due relazioni sono state pubblicate in Italia: SESTA, *L'influenza del Codice civile italiano nei libri delle persone e della famiglia del Codice civile peruviano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, XLVII, 1993, 849 s.; e FRANZONI, *Il libro delle obbligazioni e dei contratti*, nello stesso volume, 861 s.

⁴¹ Si vedano gli atti del primo di questi convegni internazionali: FERNÁNDEZ CRUZ e BULLARD GONZÁLEZ (cur.), *Derecho civil patrimonial*, Lima, 1997.

⁴² Questo percorso è stato seguito anche dall'autore di queste riflessioni, anche se formatosi prima a Perugia, sotto la guida impareggiabile di Luigi Corsaro (1940-2012).

Il metodo casistico, distintivo dalla Scuola genovese di diritto civile, è arrivato in Perù, giustamente, attraverso Espinoza Espinoza. A partire dai suoi contributi in tema di persone fisiche e giuridiche⁴³ e responsabilità civile⁴⁴, i trattati e manuali dei nostri autori incominciarono a fare riferimento alle sentenze, ed anche alle pronunce provenienti dai tribunali amministrativi.

Da Alessandro Somma, Renzo Saavedra Velazco ha avuto l'opportunità di svolgere un soggiorno di ricerca a Ferrara, e Yuri Tornero Cruzatt quella di seguire gli studi di dottorato, nel campo della comparazione e la storia del diritto. Héctor Campos García, a sua volta, ha seguito gli studi di dottorato presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sotto il tutorato di Andrea Nicolussi. César Moreno More, infine, è stato guidato, nei suoi studi di postlaurea, presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, da Giovanni D'Amico.

Resta da segnalare che oggi, tramite gli incontri di studio virtuali organizzati, periodicamente, da José Leyva Saavedra, professore dell'Università di San Marcos, il numero di docenti e studenti peruviani che possono seguire gli insegnamenti dei giuristi italiani, come Nicolò Lipari, Giorgio De Nova e Giuseppe Vettori, continua a crescere in modo significativo.

4. Se consideriamo gli oltre duecento anni del *Code Napoléon*, oppure gli oltre centoventi anni del *Bürgerliches Gesetzbuch*, o ancora i quasi centosettanta anni del Codice civile cileno, e sebbene tutti questi testi abbiamo subito nel tempo diverse e ampie riforme, l'età raggiunta dal CCP può dirsi senz'altro precoce. Tuttavia, se teniamo conto, com'è d'obbligo, l'esperienza legislativa peruviana, così incline all'instabilità, è un dato per niente privato di significato che questo assetto normativo, culturalmente paragonabile alla Costituzione, resti in vigore, e con scarse modifiche sostanziali, se comparato, ad esempio, con il Codice penale del 1991.

E, se le cose stanno così, un aspetto per così dire autentico tra le codificazioni civili a livello globale che si verifica anche con riguardo al CCP è la vocazione alla permanenza: la sua resistenza ai cambiamenti. I codici civili, com'è stato detto, sono dei *nearly sacred books*⁴⁵.

Lasciando da parte questa premessa, va messo in rilievo che in ogni periodo legislativo del Parlamento peruviano abbondano le proposte di modifica, giustamente, del CCP, le quali, però, non sogliono ad arrivare a buon porto.

La riforma più recente, relativa ai diritti della personalità del *nasciturus*⁴⁶, non porta nemmeno alcun rinvio al testo del CCP, che si occupa della materia praticamente dal

⁴³ ESPINOZA ESPINOZA, *Estudios de derecho de las personas*, Lima, 1990. Questo volume è diventato, nel corso degli anni, un trattato, arrivato, ora in tre tomi, all'ottava edizione, nel biennio 2019-2020.

⁴⁴ ESPINOZA ESPINOZA, *Derecho de la responsabilidad civil*, Lima, 2003. Anche questo libro è diventato un trattato arrivato, ora in due tomi, all'ottava edizione, nel 2019.

⁴⁵ FLETCHER, *Three Nearly Sacred Books in Western Law*, in *Arkansas Law Review*, 54, 2001, 1 s.

⁴⁶ LEÓN HILARIO, *Los derechos de la personalidad del concebido y su especificación mediante la Ley N.° 31935*, in *Actualidad Civil*, 113, 2023, 5 s.

suo esordio, nel primo dei suoi articoli, dove si arriva a segnalare che “l’inizio della vita umana incomincia con il concepimento”.

Seguendo le tracce delle riflessioni di Bianca⁴⁷, formulate quando in Italia si discuteva la riforma legislativa sull’aborto, il CCP propone l’artificiale differenza tra persona (per il diritto) e soggetto di diritto, dalla quale risulta, secondo un settore della dottrina peruviana⁴⁸ che fa capo a la prospettiva importata⁴⁹, che la legge riconosce al concepito soltanto la soggettività giuridica, ma non la personalità giuridica. Secondo l’art. 1 del CCP “il concepito è soggetto di diritto per tutto quanto gli sia favorevole”.

Questa disposizione è destinata ad essere rigorosamente riesaminata in un mondo come quello odierno, che assiste ad una riformulazione della nozione stessa di personalità giuridica, da studiosi contemporanei, come Pietrzowski⁵⁰ e Kurki⁵¹, che l’hanno estesa ad animali e fiumi, alla foresta, all’intelligenza artificiale e via dicendo. Non è avventurato profetizzare perciò la futura abrogazione della norma peruviana in commento, anche se, com’è successo, la legge sui diritti della personalità del concepito ha dimostrato che non è nemmeno imperioso toccare la lettera del CCP per chiarire che il *nasciturus* è persona umana e persona per il diritto.

L’impressione che si ha è perciò che le norme del CCP abbiamo una sorta di schermatura che rende difficile la loro riforma, anche nei casi in cui esiste consenso tra gli autori peruviani sui non pochi errori commessi dai loro artefici, quattro decadi indietro, e, certo sulla necessità, e persino urgenza, di correggerli.

Un’altra, più ampia, riforma del CCP, infatti, è nata, invece, dalle esigenze, sensibilmente percepite dal Potere Esecutivo, di adeguamento della normativa ai precetti introdotti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. Nel 2018, decine di articoli del CCP sono state modificate mediante un decreto legislativo, ispirato, di sicuro, da lodevoli scopi inclusivi, ma allo stesso tempo operato con frettezza e trascuratezza, senza evidenziare qualche interesse degli autori di questa novella nel salvaguardare la coerenza e sistematica della normativa.

L’errore più grosso di questa riforma è stato quello della modificazione della disposizione che conferiva validità ai contratti rispondenti ai bisogni ordinari della vita quotidiana conclusi da “gli incapaci non privati da capacità di discernimento”. La riforma ha ritoccato il precetto in modo che fosse chiaro, testualmente, che i disabili, e soltanto

⁴⁷ BIANCA, *Il problema dell’aborto: interessi tutelati e scelte sociali* (1976), ora in Id., *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, I-1, Milano, 2005, 383.

⁴⁸ A partire da FERNÁNDEZ SESSAREGO, *Concebido*, in *Enciclopedia jurídica Omeba*, app. V, 1986, 21 s.; Id., *Persona, personalidad, capacidad, sujeto de derecho: un reiterado y necesario deslinde conceptual en el umbral del siglo XXI*, in *Revista Jurídica del Perú*, LI, 2001, 59 s.

⁴⁹ Questa sciagurata frammentazione delle nozioni di personalità, soggettività e capacità giuridica è stata storica e criticamente descritta da RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007.

⁵⁰ PIETRZYKOWSKI, *The Idea of Non-Personal Subjects of Law*, in PIETRZYKOWSKI e KURKI (cur.), *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn*, Cham (Svizzera), 2017, 49 s.

⁵¹ KURKI, *A Theory of Legal Personhood*, Oxford, 2019.

loro, possono concludere quei contratti, omettendo ogni riferimento ai minori, alla cui situazione avevano pensato di sicuro gli artefici del CCP.

L'ambizione della Convenzione ONU, com'è risaputo, è molto grande in questo ambito: eliminare la distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire, per fare spazio ad una nuova ed unica capacità, che simbolizzi l'uguaglianza di trattamento di tutte le persone fisiche. Senonché questo lodevole obbiettivo continuerà ad incontrare grossi ostacoli in Paesi come il Perù, laddove il problema della ineguaglianza ha bisogno di riforme strutturali, non soltanto sul piano formale della legge, ma specialmente educative e sanitarie.

5. Ciò che colpisce in relazione con l'influenza del diritto civile italiano in quello peruviano è la sua origine, identificata, come si è visto fino a questo punto, nel prestigio della dottrina elaborata intorno alla codificazione del 1942. Ma bisogna domandarsi, come ha fatto Kirchmann nell'Ottocento, se per cancellare questa eredità culturale basterebbero tre parole del legislatore peruviano del futuro, che mutino il modello normativo, per assegnare preferenza, per esempio, ad altri codici, considerati più moderni, come quello cinese, del 2021, o più rispondenti alla realtà sudamericana, come quello brasiliano, del 2003, o quello argentino, del 2015. Che cosa accadrà, se fosse così, con le biblioteche piene di testi italiani. Diventeranno, come ebbe a dire l'autore tedesco appena ricordato, carta usata da gettare? Verrà confermato, ancora per una volta, in terre peruviane, che *“drei berechtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zu Makulatur”*⁵²?

Oggi esiste un progetto di legge per la riforma del CCP che risale al 2019, ma che non è stato valutato nel modo dovuto dal Parlamento né dallo stesso potere esecutivo, dal quale, paradossalmente, è nata l'iniziativa per la sua elaborazione. Se si perderà l'occasione di prendere in considerazione questo lavoro, al quale hanno collaborato diversi esperti, almeno come un punto di partenza per un dibattito serio sulle modifiche da apportare al testo del CCP, sarà molto difficile che ulteriori circostanze consentano di avviare una revisione di così ampia portata e con una similmente nutrita partecipazione.

È da escludere, infatti, che sopravvenga in tempi brevi un nuovo “momento codificante in materia civile”, per riprendere questa abusata espressione dei costituzionalisti. Ai tempi della redazione del CCP, nessuno ha contraddetto la composizione della commissione riformatrice. Era l'epoca ormai superata nella quale l'appartenenza ad una élite, piuttosto che la specializzazione, salvo rare eccezioni, decideva chi sarebbe entrato a far parte di una sorte di club esclusivo. Oggi, nessuno sarebbe disposto a tacere sulla leadership o sull'inserimento di qualcuno che non abbia la specializzazione necessaria per proporre, ad esempio, norme rinnovatrici in materia di diritti della personalità, negozi giuridici, successioni. Ma, prevedendo questo atteggiamento, quali sarebbero, allora, i

⁵² KIRCHMANN, *Die Werthlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, Berlino, 1848, 23.

meccanismi adeguati ad assicurare che la gestazione di una ricodificazione sia veramente democratica e concordante con la nostra realtà?

D'altronde, tra il 1965 ed il 1981, da quando Carlos Fernández Sessarego, come ministro della giustizia, avviò la riforma del codice civile peruviano precedente, fino a quando il progetto della commissione fu consegnato al Parlamento da Felipe Osterling Parodi, ministro della stessa cartiera, c'erano soltanto due facoltà di giurisprudenza a Lima, che potevano concorrere per una preminenza nel processo di codificazione, tenendo conto la loro antichità e prestigio, e lasciando da parte i gravi problemi della centralizzazione: quella della Università di San Marcos, e quella della Università Pontificia Cattolica del Perù. Odiernamente, invece, come conseguenza di una irresponsabile liberalizzazione della istruzione universitaria come attività economica dei privati, durante il governo di Alberto Fujimori, esistono quasi venti facoltà a Lima, e più di cinquanta a livello nazionale. In questo contesto: sarebbe possibile affermare *a priori* la sussistenza di un tale primato accademico? Quale sicurezza ci sarebbe di convocare esperti in una maniera rispettosa allo stesso tempo dell'esperienza e della specializzazione che si richiedono? Quale facoltà finirebbe prendendo il comando?

Di fronte ad un panorama come questo, una sola cosa è certa: la codificazione civile di matrice accademica e stile ottocentesco è diventata utopica⁵³. Soltanto la politica ed i suoi giochi sembrano di poter ordinare ed allineare le forze legislative e gli interessi contrastanti e plurali dei destinatari delle norme, siano essi agenti economici o meno, verso il raggiungimento di uno scopo comune: quello di dotarci, se sarà il caso, di una codificazione civile "nazionale".

E, per ciò che concerne alla attualità e futuro dei nostri rapporti con la dottrina civilistica italiana, non ci sono parole migliori di queste, per offrire un loro ritratto: "il contributo peruviano che negli anni si è andato formando potrebbe essere una fonte di nuova energia e di sfida per la civilistica italiana"⁵⁴. Questo significa, forse, che ci siamo lasciato alle spalle la fase della mera ricezione di formule giuridiche e vedute scientifiche, per passare a quella del dialogo, e cioè a quella di uno scambio culturale transoceanico equilibrato e reciprocamente arricchente.

⁵³ Si vedano, in merito, le riflessioni critiche, riguardanti i progetti di codificazione europea, di GRANELLI, *Il tramonto dell'idea di un "codice europeo comune di diritto privato"*, ne *I Contratti*, 2023, 469 s.

⁵⁴ NICOLUSSI, *Latinità e diritto privato: il diritto civile italiano in Perù*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1194.